CAMERA DEI DEPUTATI N. 3184

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POZZA TASCA

Introduzione degli articoli 574-*bis* e 716-*bis* del codice penale e nuove norme in materia di allontanamento e di sottrazione dei minori

Presentata il 10 febbraio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I dibattiti scientifici e culturali succedutisi nel nostro Paese con sempre maggior frequenza in tema di minori, hanno maturato nella coscienza collettiva una sempre maggior consapevolezza della fondamentale importanza che ha per la persona umana un armonico sviluppo della sua personalità nella età dell'infanzia e dell'adolescenza.

Negli ultimi anni si è dovuto registrare da un lato un impressionante aumento della criminalità minorile, dall'altro lato si assiste ad un'esplosione di delitti contro i minori (dai rapimenti alle sottrazioni, alle violenze sessuali, dovuti spesso a fenomeni di pedofilia, o prostituzione minorile o commercializzazione di immagini di sesso più o meno violente, in cui vengono coinvolti fanciulli di età sempre più bassa).

È in questo contesto che si colloca la problematica dei minori scomparsi.

Infatti, la piaga dei minori scomparsi apre tante ipotesi che spaziano dal desiderio di fuga del minore dal proprio nucleo familiare, dalla voglia di provare emozione, alla paura dei genitori per un brutto voto preso a scuola, ma spesso la fuga è legata al disagio che il minore vive all'interno della sua famiglia, della scuola, della società; da ultimo, e non per questo di scarsa importanza, i minori sottratti spesso sono figli di genitori separati, e cioè minori sottratti dal coniuge non affidatario al coniuge affidatario (questo tipo di fenomeno però si riscontra in parte nella fascia di minori che va da zero a dieci anni).

I dati dei minori scomparsi dal 1° gennaio del 1995 al 2 settembre del corrente

anno, forniti dal Ministero dell'interno, sono preoccupanti, e rispetto agli anni precedenti sono in aumento.

Le denunce di allontanamento o sottrazione di minore presentate alle autorità dal 1° gennaio al 2 settembre dell'anno 1995 sono 1896.

Se poi esaminiamo nel dettaglio queste denuncie, e cioè quanti sono i maschi e quante sono le femmine, ci accorgiamo che i maschi scomparsi sono 877, così distinti in fasce di età dalla nascita ai 10 anni (55), fascia tra gli 1 ed i 14 anni (185), fascia tra i 15 ed i 18 anni (637), mentre le femmine sono 1009, anch'esse distinte nella fascia di età dalla nascita ai 10 anni (51), fascia tra gli 11 ed i 14 anni (163), fascia tra i 15 ed i 18 anni (805).

Confrontando i dati del 1995 con quelli dell'anno precedente notiamo che se da una parte vi è un calo di denunce di allontanamento, dall'altra parte però, vi è un aumento di qualche unità di minori che restano ancora da rintracciare rispetto all'intero anno 1994; quindi riteniamo che sia opportuno non sottovalutare il fenomeno.

Restano ancora da rintracciare complessivamente 710 minori, di cui 387 sono maschi, distinti nelle fasce di età dalla nascita ai 10 anni (36), tra gli 11 ed i 14 anni (106), tra i 15 ed i 18 anni (24); le femmine invece sono 322, distinte nelle fasce di età dalla nascita ai 10 anni (23), tra gli 11 e i 14 anni (59), tra i 15 e i 18 (240).

Se poi si esaminano i dati in base alle regioni, ci accorgiamo che la maggior parte dei minori scomparsi si concentra nel capoluogo di regione, e le regioni con il numero più elevato di scomparse sono la Campania (183), la Lombardia (117), ed il Lazio (97); seguono la Puglia (71), la Sicilia (55), il Piemonte (54), l'Emilia e Romagna (34), la Toscana (17), la Calabria (16), il Veneto (14), il Friuli-Venezia Giulia ed il Trentino-Alto Adige (9), le Marche ed il Molise (8), la Basilicata (5), la Liguria e Umbria (4), la Sardegna (3), l'Abruzzo (2), unica oasi felice di questo panorama è la Valle d'Aosta con zero scomparse.

Considerato che il fenomeno è preoccupante, e considerato che questo fenomeno è in costante aumento, e i dati in nostro possesso ce lo confermano, oggi più di ieri riteniamo e siamo fortemente convinti che sia opportuno affrontarlo mettendo in atto forme e strumenti che possano prevenirlo e arginarlo al fine di reprimerlo.

Inoltre, da questo panorama si evince che il fenomeno non è solo sinonimo di povertà (certamente, anche quella influisce sul disagio minorile), ma soprattutto è indice di un malessere e di un disagio sociale diffuso omogeneamente su tutto il territorio, e che non solo si trova all'interno della famiglia in cui il minore vive, ma va anche al di fuori delle mura domestiche; pertanto, è opportuno incominciare a considerare la fuga, l'allontanamento del minore da casa come primo segnale o campanello d'allarme di un disagio che il minore vive e che magari si protrae da anni.

Ora in sintesi si illustra il contenuto della proposta e dell'articolato.

L'articolo 1, introducendo l'articolo 716-*bis* del codice penale, fissa l'obbligo per il genitore e per quanti sono responsabili della custodia del minore di presentare la denuncia di allontanamento o sottrazione del minore alle autorità competenti entro le dodici ore se il minore è di età superiore agli anni dieci, pena l'arresto da uno a due anni (primo comma); se invece il minore è di età inferiore di dieci anni e quindi è ipotizzabile che non si possa allontanare da solo, in questo caso si è fissato l'obbligo di presentare la denuncia entro le otto ore, e si è previsto l'aumento della pena da un anno a tre anni per i trasgressori (secondo comma).

Tenendo conto del fatto che, quando scomparvero Santina Renda, Pasqualino Porfidia, Piero Parisi (quest'ultimo ritrovato cadavere con una pallottola in testa a tre mesi dalla sua scomparsa), le ricerche scattarono in ritardo perché le autorità preposte all'accoglimento della denuncia invitarono le famiglie ad attendere prima di presentare la denuncia, e considerando che la tempestività nelle ricerche è un deterrente importante al fine del ritrova-

mento e per la salvezza del minore, si è previsto di punire l'autorità o la persona preposta all'accoglimento della denuncia con l'arresto da sei mesi ad un anno, e di aumentarne la pena se l'omissione di accoglimento della denuncia riguarda minori di anni dieci (quinto comma).

Allo scopo di scoraggiare le false denunce e tutelare i provvedimenti di adozione di minori, evitando così di permettere ai genitori di risalire al figlio adottato, si è previsto di punire i genitori che inoltrano una falsa denuncia con l'arresto da due a quattro anni (terzo comma). Infine, si è prevista la punibilità del genitore o di chiunque abbia la custodia del minore se omette di ritirare la denuncia di scomparsa qualora il minore sia stato rintracciato o abbia fatto rientro a casa (quarto comma).

Con l'articolo 2 si prevede di considerare il minore come persona scomparsa dopo trenta giorni dalla denuncia di allontanamento o sottrazione (comma 1); si è inoltre previsto l'inserimento negli archivi del Ministero dell'interno e la iscrizione nell'elenco ufficiale delle persone che risultano scomparse per il minore riconosciuto scomparso (comma 2). Considerato che parte dei minori allontanati o sottratti, specie nella fascia di età da zero a dieci anni, secondo informazioni degli uffici della Criminalpool del Ministero dell'interno sono il più delle volte minori sottratti dal coniuge separato non affidatario al coniuge separato affidatario, si è previsto che questi non possano essere inseriti negli archivi del Ministero dell'interno ed iscritti nell'elenco delle persone scomparse (terzo comma).

L'articolo 3 prevede la costituzione di un dipartimento investigativo atto al controllo ed alla repressione del fenomeno, con la formazione di nuclei specializzati che sappiano indagare ed investigare.

L'articolo 4 prevede che il Ministro dell'interno fornisca ogni anno al Parlamento i dati dei minori scomparsi ed una analisi completa del fenomeno, al fine di consentire al Parlamento di approntare le misure necessarie per prevenirlo, o quantomeno arginarlo.

L'articolo 5 estende l'obbligo ai mezzi d'informazione di diffondere le immagini dei minori allontanati o sottratti, così come sancito e stabilito al punto E della Carta di Treviso (comma 1).

Se da una parte si è prevista la diffusione obbligatoria dell'immagine del minore attraverso i mezzi di informazione, dall'altra parte si è pensato di tutelare e salvaguardare i provvedimenti di adozione in quanto si è previsto che la diffusione dell'immagine attraverso gli organi d'informazione avvenga previa autorizzazione scritta rilasciata dal Ministero dell'interno, d'intesa con il tribunale per i minorenni; in caso di trasgressione, se trattasi di giornalisti, si applica un'ammenda da lire un milione fino a lire 3 milioni. Se trattasi dei responsabili delle testate l'ammenda è raddoppiata (comma 2).

Con l'articolo 6 si introduce l'articolo 574-*bis* del codice penale e si equipara sostanzialmente il ruolo di sottrazione del minore compiuto da terze persone, estranee alla famiglia, con il reato di sequestro di persona e si puniscono i colpevoli con la reclusione di cinque anni se il minore è di età superiore agli anni dieci, mentre se trattasi di minore di età inferiore agli anni dieci la pena della reclusione è di dieci anni (primo comma). Si è ritenuto di diminuire le pene se il colpevole prima della condanna fornisce notizie utili al ritrovamento del minore (secondo comma). Se il minore è sottratto allo scopo di farne commercio e lucro, si è pensato in questi casi di applicare le pene previste dall'articolo 630 del codice penale (terzo comma).

Infine, l'articolo 7 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Introduzione dell'articolo 716-*bis *del codice penale).*

1. Dopo l'articolo 716 del codice penale, è inserito il seguente:

« ART. 716-*bis*. – *(Allontanamento o sottrazione di minori).* — Il genitore, l'adottante, il tutore, l'affidatario o chiunque altro abbia la cura, la custodia o la sorveglianza del minore, è punito con l'arresto da un anno a due anni qualora ometta di denunciare alla autorità entro dodici ore l'allontanamento o la sottrazione del minore.

Qualora il minore allontanato o sottratto sia di età inferiore ai dieci anni, la denuncia deve essere presentata entro otto ore. Chi omette di presentare la denuncia entro il termine previsto dal presente comma è punito con l'arresto da un anno a tre anni.

I genitori destinatari di un provvedimento di stato di adottabilità del proprio figlio che denunciano la scomparsa o sottrazione del minore allo scopo di potere risalire ad esso, sono puniti con l'arresto da due a quattro anni.

Il genitore, l'adottante, il tutore, l'affidatario o chiunque altro abbia la cura, la custodia o la sorveglianza del minore, se omette di ritirare la denuncia di allontanamento o sottrazione di minore, qualora esso abbia fatto rientro al proprio domicilio o sia stato rintracciato, è punito ai sensi del primo comma.

L'autorità, o la persona preposta all'accoglimento della denuncia di allontanamento o sottrazione di minore, qualora non accolga con immediatezza la denuncia, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno; la pena è aumentata se l'omissione

di accoglimento della denuncia di allontanamento o sottrazione di minore riguarda minori di dieci anni ».

ART. 2.

(Riconoscimento di minore allontanato o sottratto come persona scomparsa).

1. Il minore, per il quale si sono denunciati l'allontanamento o la sottrazione ai sensi dell'articolo 716-*bis* del codice penale, qualora dopo trenta giorni dal suo allontanamento o dalla sua sottrazione non sia stato ritrovato o non abbia fornito notizie di sé, è considerata persona scomparsa.

2. Il minore scomparso deve essere inserito negli archivi del Ministero dell'interno, ed iscritto nell'elenco delle persone scomparse anche se per esso non è stata formulata richiesta di riscatto.

3. Non possono essere inseriti negli archivi del Ministero dell'interno, ed iscritti nell'elenco delle persone scomparse, i minori sottratti dal coniuge separato non affidatario al coniuge separato affidatario.

ART. 3.

(Istituzione del dipartimento per il controllo e la repressione del fenomeno dell'allontanamento e della sottrazione di minori).

1. Al fine di prevenire e combattere l'allontanamento e la sottrazione di minori, presso il Ministero dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un apposito dipartimento investigativo per il controllo e la repressione del fenomeno, con la formazione di nuclei specializzati nelle relative indagini ed investigazioni.

ART. 4.

(Informazione al Parlamento).

1. Il Ministro dell'interno trasmette al Parlamento una relazione annuale sul fe-

nomeno dell'allontanamento e della sottrazione di minori, comprensiva dei dati delle denunce di allontanamento e sottrazione, dei dati sui minori rintracciati e su quelli ancora da rintracciare, nonché dei dati sui minori allontanati o sottratti più volte nell'arco di un anno.

2. Il Ministro dell'interno trasmette altresì al Parlamento, in relazione ai minori rintracciati o che hanno fatto rientro al proprio domicilio, l'analisi completa delle condizioni in cui si trovavano al momento del ritrovamento o del rientro nella propria abitazione e l'indicazione dei motivi e delle cause dell'allontanamento o della sottrazione.

ART. 5.

(Obbligo per i mezzi d'informazione di diffondere le immagini dei minori allontanati o sottratti).

1. I mezzi d'informazione radiotelevisivi e della stampa, pubblici o privati, devono obbligatoriamente diffondere le immagini dei minori allontanati o sottratti.

2. Allo scopo di tutelare e salvaguardare i minori adottati e i provvedimenti di adozione, scoraggiando le false denunce di allontanamento o sottrazione, la diffusione obbligatoria dell'immagine del minore attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa deve essere autorizzata dal Ministero dell'interno, d'intesa con il tribunale per i minorenni. I trasgressori, se trattasi di giornalisti, sono puniti con l'ammenda da lire un milione fino a tre milioni; se la trasgressione è compiuta dai responsabili delle testate di informazione l'ammenda è raddoppiata.

ART. 6.

*(Introduzione dell'articolo 574-*bis *del codice penale).*

1. Dopo l'articolo 574 del codice penale, è inserito il seguente:

« ART. 574-*bis*. – *(Sottrazione di minori ad opera di terzi)*. — Nei casi in cui il

minore è sottratto da terze persone, la pena è della reclusione di anni cinque se trattasi di minori di età superiore agli anni dieci. Se trattasi di minori di età inferiore ad anni dieci la pena è della reclusione di anni dieci.

La pena è diminuita se il colpevole, prima della condanna, fornisce notizie decisive per la scoperta di correi e per la liberazione del minore.

Nel caso in cui la sottrazione avvenga al fine di fare commercio illecito del minore, si applicano le pene previste dall'articolo 630 ».

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DDL13-3184
Lire 500